

**ORDINANZA N.8/2021
Aeroporti di Parma, Forlì e Rimini**

Il Dirigente dell'Enac
competente per la Direzione Aeroportuale Emilia Romagna,

- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (G.U. Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17);
- VISTO** il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" (G.U. Serie Generale n.96 del 22-04-2021);
- VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 14 maggio 2021 sulla sperimentazione, fino al 30 ottobre 2021, dei voli Covid-Tested provenienti dal Canada, Giappone, USA e United Arabia Emirates verso gli aeroporti di Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Napoli e Venezia;
- VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 maggio 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.135 dell'8 giugno 2021 (adozione del protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici);
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, n.52 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.143 del 17 giugno 2021 - recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;



| | |
|-------------|--|
| VISTA | l'Ordinanza del Ministero della Salute del 18 giugno 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, n.145 del 19 giugno 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; |
| VISTE | le Linee Guida EASA COVID-19 Aviation Health Safety Protocol, Ed. 3 del 17/06/2021; |
| VISTE | le Linee Guida Enac per la ripresa del traffico negli aeroporti, a partire dalla "Fase 2", Emergenza COVID-19, Ed.n.4 del 12 giugno 2020; |
| VISTA | la nota del Direttore Generale dell'Enac ENAC-DG 25/06/2021-0072060-P " <i>Disposizioni per una gestione efficace della ripresa del traffico stagione summer e misure in materia di tamponi Covid-19</i> ", con la quale dispone che le Società di gestione aeroportuali, al fine di garantire una tutela efficace dell'interesse pubblico sanitario, applichino - per l'effettuazione dei tamponi obbligatori - un prezzo massimo di venti euro per prestazione, in linea con quanto praticato dalle altre strutture sanitarie private presenti sul territorio; |
| VISTI | i rispettivi Protocolli Operativi Sanitari elaborati dai gestori aeroportuali per la gestione dell'emergenza pandemica, in applicazione delle Linee Guida emanate dall'EASA e dall'Enac per la ripresa del traffico aereo; |
| PRESO ATTO | della disparità riscontrata in termini di tariffe applicate, nei diversi scali aeroportuali nazionali, per l'esecuzione dei tamponi obbligatori, rilevando in alcuni casi scostamenti considerevoli rispetto ai prezzi applicati dalle farmacie o da altre strutture sanitarie presenti nel rispettivo ambito territoriale di competenza; |
| CONSIDERATA | l'esigenza di assicurare che i passeggeri, che secondo le disposizioni governative vigenti devono sottoporsi obbligatoriamente all'effettuazione dei tamponi (inclusi i passeggeri dei voli Covid-Tested), non subiscano disparità di trattamento economico in occasione della fruizione del servizio, che nel caso in esame inciderebbe sull'interesse pubblico sanitario costituzionalmente garantito; |
| RITENUTO | pertanto necessario garantire l'efficace tutela dell'interesse pubblico sanitario e la salvaguardia del diritto dei cittadini alla mobilità a costi equi, trasparenti, ragionevoli e non discriminatori, |



DISPONE

- Art.1** Sugli scali di Parma, Forlì e Rimini , a decorrere dalla data di emissione della presente Ordinanza e fino a nuovo avviso, i rispettivi Gestori Aeroportuali dovranno assicurare che – in ambito aeroportuale - il costo massimo applicabile per l'effettuazione dei tamponi obbligatorî (compresi quelli per i passeggeri di eventuali voli Covid-tested e/o qualora necessari in base all'operativo dei voli) sia pari a venti euro.
- Art.2** La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato e produrrà effetti fino a nuovo avviso.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

I rispettivi Gestori Aeroportuali ed il rappresentante del Comitato Utenti – ove attivato - sono pregati di assicurare ampia divulgazione al presente provvedimento.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE

Dr.ssa Patrizia Colagiovanni

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art.24 D.lgs.82/2005 e ss.mm.ii)